



COMUNE DI BASTIA UMBRA

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

- ▶ **Delibera del C.C. n. 5 del 01.03.2001 - (Approvazione)**
- ▶ **Delibera del C.C. n. 136 del 31.12.2007 - (Modifica)**

SOMMARIO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	4
Art. 2 - Definizione delle entrate	4
Art. 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe	4
Art. 4 - Agevolazioni tributarie	4
TITOLO II - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	5
Art. 5 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente	5
Art. 6 - Informazione del contribuente	5
Art. 7 - Conoscenza degli atti e semplificazione	5
Art. 8 - Chiarezza e motivazione degli atti	6
Art. 9 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	6
Art. 10 - Interpello del contribuente	6
Art. 11 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali	7
Art. 12 - Garante del contribuente	8
TITOLO III - GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	8
Art. 13 - Forme di gestione delle entrate	8
Art. 14 - Soggetti responsabili della gestione	8
Art. 15 - Rapporti con i cittadini	8
Art. 16 - Attività di verifica e di controllo	9
Art. 17 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione	9
Art. 18 - Procedimento di verifica e di controllo	9
Art. 19 - Procedimenti sanzionatori	9
Art. 20 - Interessi	10
Art. 20-bis - Importi minimi dei tributi locali	10
Art. 21 - Procedimenti contenziosi	11
Art. 22 - Notificazione degli atti	11
Art. 23 - Riscossione	11
Art. 24 - Rateazione del versamento	11
Art. 25 - Rimborsi	12
TITOLO IV - AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI	12
Art. 26 - Esercizio dell'autotutela	12
Art. 27 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.	13

Art. 28 - Accertamento con adesione _____	13
Art. 29 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio _____	13
Art. 30 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente _____	13
Art. 31 - Definizione mediante accertamento con adesione _____	14
Art. 32- Conciliazione giudiziale _____	14
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI _____	14
Art. 33 - Disposizioni finali _____	14

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446¹, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali.
5. Nel caso di affidamento in concessione della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi comunali e per i servizi comunali sono deliberate entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 4 - Agevolazioni tributarie

1. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere

¹ Art. 52. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 : " *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*".

ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa la presentazione di un'autocertificazione ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15² e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 5 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000³, concernente “Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”.
2. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 6 - Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 7 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell’art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241⁴, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

² L. 4 gennaio 1968, n. 15 : "*Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme*".

³ L. 27 luglio 2000, n. 212 : "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*".

⁴ L. 7 agosto 1990, n. 241 : "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

3. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.

Art. 8 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 9 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 10 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro 120 (centoventi) giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti

l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 11 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 12 - Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000⁵, il Comune può demandare l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico.

TITOLO III - GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 13 - Forme di gestione delle entrate

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, il Consiglio comunale può determinare altre forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997⁶.
3. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire l'entrata direttamente.

Art. 14 - Soggetti responsabili della gestione

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, per le entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta comunale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
3. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.

Art. 15 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

⁵ Art. 13 - L. 27 luglio 2000, n. 212 : "*Garante del contribuente*".

⁶ Art. 52. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 : "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*".

Art. 16 - Attività di verifica e di controllo

1. I funzionari responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

Art. 17 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
2. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

Art. 18 - Procedimento di verifica e di controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati ed dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
5. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 19 - Procedimenti sanzionatori

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi di entrate patrimoniali.
4. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione avendo riguardo a quanto disposto dai

decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997⁷, e successive modificazioni.

5. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 20 - Interessi

1. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione del tasso legale maggiorato di 1 (un) punto percentuale, e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Il tasso di interesse così fissato trova applicazione per i provvedimenti (avvisi di accertamento e di rimborso) che verranno emessi dalla data di efficacia del presente regolamento.⁸
2. In caso di ravvedimento di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/97⁹, oltre al pagamento del tributo e della sanzione ridotta, sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

Art. 20-bis -Importi minimi dei tributi locali¹⁰

1. I pagamenti tributari a titolo ordinario non sono dovuti qualora le somme siano inferiori o uguali a:
 - * € 4,00 su base annua per quanto riguarda l'IC.I.,
 - * € 12,00 su base annua per quanto riguarda la TARSU (con esclusione della Tarsu giornaliera)
 - * € 10,00 per quanto riguarda la TOSAP permanente (con esclusione della Tosap temporanea)
2. Non si procede all'accertamento e all'iscrizione a ruolo coattivo a carico dello stesso soggetto e per lo stesso esercizio qualora l'ammontare dovuto non superi la somma di € 17,00.
 - La suddetta disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
 - Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

⁷ D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 : "*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662*".

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 : "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*".

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 : "*Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662*".

⁸ **Comma modificato con delibera C.C. n. 136 del 30.12.2007.**

⁹ Art. 13 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 : "*Ravvedimento*".

¹⁰ **Articolo inserito con delibera C.C. n. 136 del 30.12.2007.**

3. Non si procede al rimborso di somme per importi non superiori al limite di cui al comma 2.

Art. 21 - Procedimenti contenziosi

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D.Lgs. n.546/92¹¹. L'assistenza tecnica può essere affidata anche a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
6. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

Art. 22 - Notificazione degli atti

1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante il servizio comunale di notificazione.

Art. 23 - Riscossione

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli Regolamenti attuativi.
2. Per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 29.9.1973¹² e successive modificazioni.

Art. 24 - Rateazione del versamento¹³

1. Su richiesta del contribuente in comprovate difficoltà di ordine socio-economico, nel caso che il carico tributario sia costituito o sia comprensivo di tributi arretrati, la Giunta comunale può consentire, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in rate di pari importo, previa applicazione degli interessi legali.
2. La ripartizione del pagamento avviene secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni in esso contenute, per una durata complessiva della rateazione comunque non superiore a 20 mesi.
3. Nel caso di mancato pagamento di almeno due rate, il debitore decade dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

¹¹ D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 : "*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*".

¹² D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 : "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*".

¹³ **Articolo modificato con delibera C.C. n. 136 del 30.12.2007.**

4. Se l'importo oggetto di rateazione e' superiore a € 6.000,00 è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

Art. 25 - Rimborsi ¹⁴

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dei documenti attestanti il diritto alla restituzione delle somme pagate e non dovute.
3. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

TITOLO IV - AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI

Art. 26 - Esercizio dell'autotutela

1. Il responsabile del tributo o il responsabile dell'Ufficio o del Servizio, può annullare, revocare o riformare, totalmente o parzialmente, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi o infondati.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità o infondatezza dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
1. Nell'ambito dell'autotutela, oltre ai poteri di annullamento, di revoca o riforma, deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve emergere dalla inopportunità di procedere nella lite in considerazione dei seguenti fattori:
 - grado di soccombenza dell'Amministrazione

¹⁴ **Articolo modificato con delibera C.C. n. 136 del 30.12.2007.**

- valore della lite
 - costo della difesa
 - costo della soccombenza
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro
3. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 27 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento, la riforma o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente provvede ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

Art. 28 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, con l'obiettivo di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218¹⁵ e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Art. 29 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 30 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

¹⁵ D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 : "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale".

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Art. 31 - Definizione mediante accertamento con adesione

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente. Le direttive possono essere impartite al predetto funzionario dalla Giunta comunale.
2. Il perfezionamento della definizione, la determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, l'eventuale rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997, al quale si fa rinvio.
3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.

Art. 32- Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione il Comune può ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92¹⁶.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2001.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

¹⁶ Art. 48 - D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 : "Conciliazione giudiziale".